D.Lgs. Del 28/02/2021 n. 36

La Riforma dello Sport

Riferimenti Normativi

- Legge delega del 8 agosto 2019
- ◆ D. Lgs. del 28/02/2021 n. 36
- ◆ D.Lgs. del 05/10/2022 n. 163
- D.L. 198/2022 convertito in Legge 24/02/2023
- ◆ D.Lgs. 31/05/2023
- ◆ D.Lgs. 120/2023 del 04/09/2023

Art. 2 Definizioni

- a) associazione sportiva o società sportiva dilettantistica
- f) attività fisica o attività motoria
- g) cavallo atleta
- o) direttore di gara
- p) direttore sportivo
- q) direttore tecnico
- cc) impianto sportivo
- dd) lavoratore sportivo
- nn) sport

Art. 6 Forma Giuridica

- A.S.D. Prive di personalità giuridica art. 36 e ss. Del codice civile
- A.s.d. Con personalità giuridica di diritto privato
- ◆ S.s.d. A r.l., libro V, Titolo V del codice civile
- ◆ GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI , RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art 11 Incompatibilità

Incompatibilità di cariche in capo agli amministratori con qualsiasi carica in altri sodalizi nell'ambito della stessa Federazione o D.S.A. o E.P.S. Riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 15 Tesseramento

- ◆ 1) TESSERAMENTO = RAPPORTO ASSOCIATIVO
- 2) DIRITTI DEL TESSERATO
- partecipare a competizioni
- ricoprire le cariche sociali
- partecipare alle assemblee
- ◆ 3) OBBLIGHI DEL TESSERATO
- rispettare le norme del CONI ecc. ecc.

Art. 19 Benessere degli animali impegnati in attività sportive

 co. 8 Obbligo per il proprietario di stipulare polizza di R.C. se l'animale si trova sotto la custodia di un soggetto diverso dal proprietario stesso.

Art. 22 Cavallo Atleta

- **♦ REQUISITI**
- ◆ EQUIDE REGISTRATO
- NON D.P.A.
- ◆ ISCRITTO AL REPERTORIO CAVALLI ATLETI

Art. 25 /38 Lavoratore sportivo

- ◆ ATLETA
- ALLENATORE
- **♦ ISTRUTTORE**
- ◆ DIRETTORE TECNICO
- DIRETTORE SPORTIVO
- PREPARATORE ATLETICO
- DIRETTORE DI GARA

Regime fiscale anteriforma

ART. 67 lettera m, co. 1 T.U.I.R.

REDDITI DIVERSI

ART. 69, co.2 T.U.I.R.

non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro compensi e rimborsi spese documentate relative a vitto, alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Sulle somme oltre i 10.000 euro viene applicata una ritenuta I.R.P.E.F. A titolo di imposta definitiva pari al 23%, maggiorata di addizionali,. Sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23 per cento più le imposte addizionali.

Esonero contributivo e assicurativo.

CRITICITA' ANTERIFORMA

REDDITI SPORTIVI REDDITI DIVERSI O REDDITI DI LAVORO? ATTIVITA' SVOLTA CON CONTINUITA' E IN VIA ESCLUSIVA

La professionalità di tali figure è stata riconosciuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha più volte affermato che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità e in maniera professionale i compensi percepiti non possono essere ricondotti ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1), lettera m) del T.U.I.R.. Secondo la Cassazione queste fattispecie devono essere ricondotte nella fattispecie del lavoro subordinato o del lavoro autonomo.

RIVOLUZIONE

NON ESISTE PIU' DISTINZIONE TRA
SPORTIVO PROFESSIONISTA

E

SPORTIVO DILETTANTE

RIVOLUZIONE

L'attività sportiva, prestata a fronte del pagamento di un corrispettivo, è sempre una attività lavorativa

RIVOLUZIONE

- ◆COMPENSI SPORTIVI =
 - **◆REDDITI DI LAVORO**

INQUADRAMENTO

LAVORATORE AUTONOMO CON P.I.

LAVORATORE SUBORDINATO

COLLABORATORE OCCASIONALE

CO.CO.CO. SPORTIVO

VOLONTARIO

REQUISITI CO.CO.CO

TESSERATO

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI UN SOGGETTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

MANSIONI (7 figure viste precedentemente)

REQUISITI CO.CO.CO.

DURATA (MAX 24 ORE SETTIMANALI)

COORDINAMENTO TECNICO SPORTIVO

NON SUSSITA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

PREDISPOSIZIONE CONTRATTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA

COMUNICAZIONE AL RAS entro il 30° giorno del messe successivo entro 31 ottobre per contratti stipulati fino a settembre

Obbligo assicurativo

Assolto con la polizza antinfortunistica sportiva obbligatoria di legge

Trattamento Previdenziale

Esenzione fino a € 5.000,00 annui

sulle somme eccedenti € 5.000,00 annui: iscrizione alla gestione separata versamento IVS 25% + contributi minori 2,03%

1/3 a carico del collaboratore 2/3 a carico del committente

FINO AL 31/12/2027 DA CALCOLARSI SUL 50% DELLA BASE IMPONIBILE

Trattamento Fiscale

ESENZIONE FISCALE PER I COMPENSI FINO A € 15.000,00 ANNUI

OLTRE TALE SOGLIA E' NECESSARIO STIMARE IL COMPENSO NETTO E L'ELABORAZIONE DI UN CEDOLINO PAGA

RIEPILOGO

	INAIL	INPS	IRPEF
<€ 5.000,00	NO	NO	NO
> € 5.000,00 <€ 15.000,00	NO	27,03% Sul 50% fino 2027	NO
> € 15.000,00	NO	27,03% Sul 50% fino 2027	SI'

Periodo Transitorio - 2023

I COMPENSI SPORTIVI PERCEPITI FINO AL 30 GIUGNO 2023

NON SONO CONTEGGIATI AI FINI PREVIDENZIALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI € 5.000,00

SONO CONTEGGIATI AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOGLI DI € 15,000,00

Collaboratori residenti all'estero

Compensi/indennità per i Cococo sportivi tesserati NON residenti in Italia: in tal caso occorre determinare l'importo netto da corrispondere al collaboratore operando una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30% (articolo 24, comma 1-ter, DPR n. 600/1973).

AVVERTENZE

ALL'ATTO DEL PAGAMENTO RICHIEDERE SEMPRE AUTOCERTIFICAZIONE AL COLLABORATORE ATTESTANTE QUANTO DA LUI PERCEPITO FINO A QUEL MOMENTO

LE RITENUTE SEGUONO UN PRINCIPIO DI CASSA

AVVERTENZE

La legge di stabilità 2018 ha stabilito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati, debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili.

Indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di contratto.

Norma in vigore dal 01 luglio 2018.

AVVERTENZE

La legge di stabilità 2018 ha stabilito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori, sia subordinati che parasubordinati, debbano essere corrisposti con mezzi tracciabili. Indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. Norma in vigore dal 01 luglio 2018.

Collaboratori Volontari

INCOMPATIBILITA' CON QUALSIASI ALTRA FORMA DI LAVORO CON LO STESSO ENTE SPORTIVO

POSSONO ESSERE RIMBORSATE SOLO LE SPESE DOCUMENTATE

AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE ENTRO IL LIMITE DI € 150,00 MENSILI

Adempimenti amministrativi

Comunicazione al R.A.S.

Tenuta del Registro dei Collaboratori Volontari

Dipendenti P.A.

SE VOLONTARI E' SUFFICIENTE LA COMUNICAZIONE DI TALE ATTIVITA' ALL'AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA

SE CO.CO.CO. NECESSITA

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

DELL'AUTORITA' DI COMPETENZA CHE HA

TEMPO 30 GG. PER AUTORIZZARE O

MENO

VALE PRINCIPIO DEL SILENZIO/ASSENSO

Collaborazioni amministrativo gestionali

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative.

Pur godendo delle stesse agevolazioni fiscali e previdenziali previste per le <u>co.co.co</u>. sportive, tali tipologie di rapporti non rientrano nel lavoro sportivo.

Adempimenti amministrativi

NON si può fare comunicazione al RAS

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

ELABORAZIONE CEDOLINO PAGA INDIPENDENTEMENTE DAL COMPENSO

ADEMPIMENTI DI LEGGE INERENTI

Arbitri e Giudi di Gara

Sufficiente comunicazione al RAS entro il trentesimo giorno successivo al trimestre solare

Limite di 30 incarichi per trimestre solare

Rimborso spese anche per spese sostenute all'interno del proprio comune di residenza

Collaboratori Occasionali

Il decreto correttivo ha introdotto il comma 3-Bis all'Art.25 del D.Lgs 36/2021, che prevede la possibilità di avvalersi, ricorrendone i presupposti, di lavoro autonomo occasionale secondo la normativa vigente. Si ricorda che le prestazioni occasionali di lavoro autonomo possono essere riconosciute entro un massimo di 30 giorni lavorati annui, anche non consecutivi, e nel limite di €.5.000 lordi annui.

Sono assogettati fiscalmente a ritenuta a titolo di acconto del 20%

Premi

I premi intesi come somme corrisposte a fronte di risultati sportivi nell'ambito di gare, trofei ecc. corrisposte a persone fisiche residenti in Italia sono assogettati a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 20%.

Se corrisposti a soggetti residenti all'estero si dovrà applicare la ritenuta a titolo definitivo di imposta del 30%.

Contributi ai sodalizi sportivi

Alle ASD/SSD che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei compensi per lavoro sportivo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura inferiori a 100 mila euro è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali di loro competenza versati per i compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.

Le modalità di concessione del contributo saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

Revisione degli satuti

Termine entro il 31 dicembre 2023

Trasmissione al ras

Mancato adempimento implica la CANCELLAZIONE DAL RAS

CONSEGUENZE:

perdita della qualifica di ente no profit peobabile verifica da parte dell'A.d.E.

Contenuti obbligatori

Art dal 7 al 11 del Decreto

Diritto di voto ad associati minorenni

Modello EAS

VIENE ELIMINATO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS PER ASD/SSD

Responsabile della tutela dei minori

Dal 1 luglio 2023 le ASD e le SSD hanno l'obbligo di designare un "responsabile della tutela dei minori", preposto alla prevenzione ed al contrasto di ogni tipo di abuso e di violenza, nonché alla protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Implicazioni connesse alla riforma delle collaborazioni sportive:

OBBLIGO DI RICHIEDERE IL CERTIFICATO PENALE DEI COLLABORATORI CHE OPERANO CON MINORI

Nuovo regime I.V.A. nello sport

FINO AD ORA I PROVENTI DELLE ASD E SSD DERIVANTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALIZZATI SONO DEFISCALIZZATI ED IN PARTICOLARE AI FINI I.V.A. SONO DA CONSIDERARSI FUORI CAMPO I.V.A. EX ART 4 co. 4 D.P.R. I.V.A.

Implicazioni

NON vi è l'obbligo di richiedere P.I., NON vi è l'obbligo di emettere scontrino, ricevuta o fattura

NON vi è l'obbligo di tenere le scritture contabili ai fini I.V.A.,

NON vi è l'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni periodiche,

NON vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione I.V.A. Annuale,

Nuove norme

A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE n. 2008/2010 SONO STATI EMANATI DUE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI:

Legge 112 del 10 agosto 2023

Legge 112 del 10 agosto 2023 che, in tema di regime I.V.A. Nell'ambito delle attività sportive, ESTENDE IL CAMPO DI ESENZIONE I.V.A per "tutte le prestazioni di servizi " anche quando rese da SSD e ricomprende le attività didattiche e formative, rese nei confronti di coloro che praticano lo sport. (PERSONE FISICHE)

Quindi anche non associati

IN VIGORE DAL 17 AGOSTO 2023 CON EFFETTO RETROATTIVO

Coordinamento tra norme

◆ La legge 102 del 10 agosto 2023 non abroga l'art. 4 del D.P.R. I.V.A. pertanto tutte le prestazioni di servizi svolte verso tesserati e associati continuano, per ora, ad essere fuori campo I.V.A. mentre quelle rese a soggetti diversi diventano ESENTI ex art. 10 (precedentemente assogettate all'aliquota del 22%).

D.L. 146/2021

D.L. n. 146/2021 che determina che " tutte le prestazioni di servizi rese dalle ASD " sono da considerarsi ESENTI ai fini I.V.A. EX ART. 10 DAL 01 LUGLIO 2024 (termine prorogato dal D.L. n. 51/2023);

Implicazioni

vi è l'obbligo di richiedere P.I., vi è l'obbligo di emettere scontrino, ricevuta o fattura vi è l'obbligo di tenere le scritture contabili ai fini I.V.A., vi è l'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni periodiche vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione I.V.A. Annuale,

ESCLUSIONI parziali : per i sodalizi sportivi che effettuano solo operazioni esenti